

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 31 Gennaio 2023

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. GESTORI DELLA CRISI DI IMPRESA - Dal Ministero della giustizia i primi chiarimenti sugli obblighi formativi per l'iscrizione all'Albo..... | 2 |
| 2. SERVIZI CLOUD PER LA P.A. - La qualificazione passa da AgID ad ACN | 4 |
| 3. ENTI DEL TERZO SETTORE - Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo - Studio del CNN | 4 |
| 4. ISCRIZIONE NEL RUNTS - Ruolo del Notaio per le associazioni non riconosciute e gli enti senza personalità giuridica - Studio del CNN | 5 |
| 5. ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Pubblicato l'avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione - Domande entro il 27 febbraio 2023 | 6 |
| 6. CARROZZERIE MOBILI - Iscrizione all'Albo Gestori e attestazione telematica dell'idoneità dei mezzi di trasporto - Adottato un nuovo modulo in vigore dal 15 marzo 2023 | 7 |
| 7. FLUSSI - Pubblicato il nuovo decreto per l'ingresso dei lavoratori stranieri - Domande dal 27 marzo 2023..... | 8 |
| 8. ISTAT - Aggiornata la classificazione delle professioni - Dal CP2011 al CP2021 | 9 |
| 9. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - Finanziamento ai Comuni che garantiscono un livello minimo di assistenti sociali | 10 |
| 10. ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI - Applicazione dell'imposta di bollo..... | 10 |
| 11. AUTOCERTIFICAZIONI - Nuovo rinvio della norma che ne permetterebbe il pieno utilizzo anche da parte degli stranieri | 11 |
| 12. RETI IDRICHE - Assegnati altri 293 milioni di euro per ridurre le perdite di acqua potabile | 13 |
| 13. ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - SECONDO SPORTELLO - Domande per contributi e finanziamenti a partire dal 31 gennaio 2023..... | 13 |
| 14. RICICLO PLASTICA - NUOVI FONDI PER IL PROGRAMMA "MANGIAPLASTICA" - Dal 31 gennaio al via le domande per l'anno 2023 | 14 |
| 15. BONUS FIGLI DISABILI 2023 - Domande dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 - Le istruzioni dell'INPS..... | 15 |
| 16. «DATECI SPAZIO» - Al via il progetto per la realizzazione di parchi gioco innovativi nelle grandi città..... | 16 |
| 17. IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI - Credito d'imposta per l'acquisto della carta - Domande fino al 21 febbraio..... | 17 |
| 18. TURISMO - Al via il nuovo incentivo FRI-Tur - Domande dal 1° marzo 2023 | 17 |
| 19. IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE - Istituito un Fondo 200 milioni di euro per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione di impianti obsoleti - Risorse per lo snow-farming - In attesa del decreto di attuazione..... | 18 |
| 20. AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO - SPORT BONUS E BONUS SPONSORIZZAZIONI ANCHE PER IL 2023 | 18 |
| 21. BONUS SICUREZZA 2023 - Detrazioni fiscali per sistemi di allarme e videosorveglianza | 19 |

| | |
|---|----|
| 22. BONUS EXPORT DIGITALE -Agevolazioni per le micro imprese manifatturiere esteso anche alle piccole imprese, reti e consorzi | 21 |
| 23. VEICOLI PESANTI - In vigore il calendario dei divieti di circolazione stradale per l'anno 2023..... | 21 |
| 24. CODICE DELLA STRADA - Sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative per gli anni 2023 e 2024 | 22 |
| 25. COLF E BADANTI - Scattato l'aumento del 9,2% - Pubblicate dal Ministero del lavoro le tabelle con gli importi aggiornati | 22 |
| 26. TREGUA FISCALE - LA REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI - Arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate..... | 23 |
| 27. PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN MARE - Rinnovo della validità delle comunicazioni..... | 24 |
| 28. EXCELSIORIENTA - La nuova piattaforma per orientarsi nel mondo del lavoro | 25 |
| 29. TAVOLO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Ampliare le coperture INAIL agli Studenti | 25 |
| 30. GIRA UN VIDEO e diventa "ambasciatore della privacy" - Nuova iniziativa del Garante Privacy dedicata alle scuole | 26 |
| Altre notizie in breve | 26 |
| LO SAPEVI CHE ... è stato presentato il progetto POLIS di Poste Italiane | 28 |
| Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea | 29 |

1. GESTORI DELLA CRISI DI IMPRESA - Dal Ministero della giustizia i primi chiarimenti sugli obblighi formativi per l'iscrizione all'Albo

Il **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, nell'ambito di una riforma complessiva della disciplina della crisi d'impresa, ha istituito, con l'articolo 356, l'albo nazionale dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Il citato articolo 356 individua i soggetti che possono ottenere l'iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei **requisiti** di cui al successivo **articolo 358, comma 1**, ovvero:

- gli iscritti agli albi degli **avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro**;
- gli **studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano **svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative**, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Gli ulteriori requisiti necessari all'iscrizione sono individuati, dai **commi 2 e 3 del medesimo articolo 356**, nella formazione e nell'onorabilità.

Come previsto dall'articolo 356, comma 2, in caso di **studi professionali associati**, tali requisiti devono essere in possesso **di tutti i componenti dello studio**.

Nel caso di **società tra professionisti**, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del **legale rappresentante** nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.

Il Ministero della giustizia, con **circolare del 19 gennaio 2023** fornisce i primi chiarimenti in ordine agli **obblighi formativi e al requisito alternativo** ai fini del primo popolamento dell'Albo.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo, è necessario che l'interessato abbia frequentato un **corso di perfezionamento** erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e cioè: dagli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, dal segretariato sociale e dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Non possono invece essere considerati validi ai fini dell'iscrizione all'albo i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni.

Quanto alla durata minima, per i **professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro** la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di **quaranta ore**, ovvero **duecento ore** per coloro che abbiano **svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative**.

La formazione iniziale valida ai fini dell'iscrizione è esclusivamente quella conforme a tali **linee guida della Scuola superiore della magistratura** nella versione attualmente vigente, risalente al 7 novembre 2019, n. 16218, che evidenziava "i punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d'impresa", a nulla rilevando di essersi aggiornato alla riforma intervenuta nel 2022.

Ne deriva ulteriormente che, al contrario, una formazione iniziale avente a oggetto esclusivamente la riforma intervenuta a luglio 2022, senza vertere altresì sugli ulteriori "punti concettuali generali" di cui alle linee guida del 2019 (con aggiornamento, ovviamente, dei punti sui quali la riforma ha inciso in modo rilevante, sostituendo gli istituti originari con nuovi attuativi della direttiva UE/2019/1023 o prevedendo ulteriori strumenti di regolazione della crisi), è da considerarsi **inidonea ai fini dell'iscrizione all'albo**.

Da ultimo, nella circolare viene precisato che, stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, **non possono essere ritenuti validi**, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al citato articolo 356, né i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), del D.M. n. 202/2014 (utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), né tantomeno corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto di questa Direzione generale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (utili invece per l'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti).

Non possono, pertanto, essere ritenuti validi i corsi utili per i gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, né quelli per gli esperti indipendenti.

Tutti i soggetti che richiedono l'iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi presso uno o più professionisti che abbia consentito l'acquisizione di competenze specifiche in materia, documentato attraverso **apposita certificazione** ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. d) del D.M. 3 marzo 2022, n. 75, ovvero **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

L'articolo 4, comma 5, lett. d), del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, espressamente richiamata dall'articolo 356, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2014, n. 19, richiede l'"acquisizione di uno specifico

L'aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle università, anche direttamente dagli ordini professionali interessati, senza necessità di apposita convenzione con le università.

Restano, invece, esclusi i corsi erogati da altri enti, pubblici e privati.

Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore dell'articolo 356, in almeno due procedure **negli ultimi quattro anni**, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Atteso che tale articolo è entrato in vigore il **16 marzo 2019** (30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), il periodo utili va inderogabilmente collocato **tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019**.

Nella circolare viene ulteriormente precisato che, in detta finestra temporale, deve essere intervenuto il provvedimento di "nomina", non essendo sufficiente che l'incarico si sia svolto nel quadriennio sulla base di una nomina antecedente, e restando irrilevante altresì l'eventuale mera comunicazione o notificazione della nomina durante il quadriennio. Di tal ché non rilevano, ai fini dell'iscrizione all'albo, nomine conferite prima del quadriennio ma comunicate dopo il 17 marzo 2015, e risultano utili invece nomine conferite prima del 16 marzo 2019 ma comunicate successivamente a tale data.

Cionondimeno, le eventuali ulteriori nomine, sia precedenti che successive al quadriennio, possono essere comprovate dall'interessato nell'ambito dei documenti facoltativi ulteriori (non necessari, dunque, ai fini dell'iscrizione all'albo) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), del decreto ministeriale 3 marzo

2022, n. 75, mediante upload nell'apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande, così da valere quali titoli preferenziali nella scelta, da parte dell'autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l'incarico.

Mentre i **corsi di formazione** - sia iniziale che di aggiornamento professionale - e il **tirocinio** possono essere indifferentemente comprovati con apposita certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al contrario, gli **atti giudiziari di nomina** devono essere necessariamente comprovati **mediante copia conforme all'originale**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del 19 gennaio 2023 clicca qui.](#)

2. SERVIZI CLOUD PER LA P.A. - La qualificazione passa da AgID ad ACN

Dal 19 gennaio 2023 la competenza in materia di qualificazione delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione passa all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che subentra all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Con il **Decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023** prende il via il nuovo percorso di qualificazione cloud per la Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento, adottato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, traccia le tappe che definiscono le nuove modalità che imprese e amministrazioni dovranno seguire a partire dal 19 gennaio 2023.

La qualificazione di ACN **semplifica, regola e rende più sicura l'acquisizione dei servizi cloud** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in linea con le indicazioni della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

Allo stesso tempo, garantisce adeguati livelli di sicurezza per i servizi e i dati della PA, innalzando progressivamente la qualità e l'affidabilità dei fornitori di servizi cloud.

È previsto un **periodo transitorio fino al 31 luglio 2023**, per garantire la continuità dei servizi qualificati già in uso alle amministrazioni e assicurare, così, un graduale passaggio verso un nuovo sistema coerente con le misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e le indicazioni della Strategia Cloud Italia.

Il **regime ordinario partirà il 1° agosto 2023** assieme al nuovo regolamento ACN e alla procedura di qualificazione online.

In forza del nuovo Decreto, le qualificazioni concesse secondo il regime transitorio saranno **valide fino alla data del 18 gennaio 2024** per i fornitori di servizi cloud già qualificati, i quali potranno beneficiare del livello di qualificazione corrispondente al trattamento di dati e ai servizi di natura ordinaria (art. 2, comma 5, lett. a)).

Secondo quanto disciplinato dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, le Pubbliche Amministrazioni che, alla data del 19 gennaio 2023, avranno affidato a fornitori di servizi cloud dati e servizi che sono stati classificati e convalidati come "critici" o "strategici", dovranno informare del nuovo percorso i fornitori **entro il 28 febbraio 2023**, di modo che questi, se interessati, potranno provvedere ad ottenere il necessario livello di qualifica per trattare tali dati e servizi, non più tardi del 30 aprile 2023.

Sempre entro il 28 febbraio, le amministrazioni dovranno inviare una PEC all'ACN con i dettagli dei dati e dei servizi interessati dalla fornitura.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto direttoriale n. 29/2023 clicca qui.](#)

3. ENTI DEL TERZO SETTORE - Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo - Studio del CNN

Lo **studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 10-2022/CTS** (Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 27 ottobre 2022) esamina le problematiche relative all'**attestazione di sussistenza del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica**, con riguardo alla sua provenienza dal notaio ed alla possibilità che la stessa trovi collocazione nell'atto costitutivo (o nel verbale contenente la deliberazione di assumere la qualifica di ETS e di approvazione delle eventuali modifiche statutarie richieste a tal fine), oppure in un separato autonomo documento.

Svolte brevi considerazioni sul **contenuto della relazione giurata** prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS) per il caso di apporto di beni diversi dal denaro, si afferma che la verifica affidata al notaio in caso di iscrizione al RUNTS di enti preesistenti **deve comprendere anche il requisito patrimoniale**, illustrando le diverse tipologie di documentazione contabile che possono supportare tale verifica.

Infine, nell'ottica di una corretta ripartizione di ruoli (e responsabilità), si chiarisce il **perimetro oggettivo dell'attestazione richiesta al notaio**.

Ferma restando l'assoluta libertà ed autonomia professionale del singolo notaio in relazione alle modalità per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli ETS (in atto o con separata attestazione), in allegato al presente studio, viene messa a disposizione una **bozza di attestazione di sussistenza del patrimonio minimo**, che costituisce un mero esempio utilizzabile al predetto fine, il cui testo è stato elaborato dalla Commissione Studi Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato.

Sommario: 1. Il sistema normativo. 2. Provenienza dell'attestazione della sussistenza del patrimonio e questioni inerenti al suo contenuto. 3. Il patrimonio minimo degli ETS ed il contenuto della relazione giurata. Gli enti preesistenti. 4. Il contenuto dell'attestazione del notaio. Conclusioni.

LINK:

[Per consultare il testo dello studio n. 10-2022/CTS clicca qui.](#)

4. ISCRIZIONE NEL RUNTS - Ruolo del Notaio per le associazioni non riconosciute e gli enti senza personalità giuridica - Studio del CNN

Anche negli enti privi di personalità giuridica, qualora le parti abbiano fatto volontariamente ricorso all'intervento del notaio, questo, e non solo l'amministratore dell'ente, è legittimato all'attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS, cioè a richiedere l'iscrizione dell'ente.

Non è richiesto in questi casi che lo stesso pubblico ufficiale debba esibire all'Ufficio del RUNTS apposita delega per tali attività.

E' quanto sostiene il Notariato nello **studio n. 14-2022/CTS**, dal titolo "**La legittimazione del notaio all'attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS**" (Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 1 dicembre 2022).

Nello studio si esaminano le disposizioni del codice del terzo settore relative al procedimento di iscrizione degli atti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

In particolare si approfondisce il tema della legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario e ci si sofferma sulla legittimazione del notaio alla richiesta di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti del terzo settore.

Per gli **enti dotati di personalità giuridica** l'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) attribuisce espressamente al notaio il compito di chiedere l'iscrizione dei relativi atti nel RUNTS, mentre per gli **enti sprovvisti di personalità giuridica** l'art. 47 dello stesso CTS riconosce tale legittimazione all'attivazione del procedimento pubblicitario solamente al legale rappresentante dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca.

Nel sistema della pubblicità legale degli Enti del Terzo settore, così come in quello delle imprese, manca una singola norma che complessivamente identifichi i soggetti legittimati a richiedere i diversi adempimenti.

Nel Codice del Terzo settore, però, riguardo alla legittimazione per l'attivazione del procedimento pubblicitario si opera una fondamentale bipartizione:

- a) da un lato i procedimenti attivati **su impulso del notaio rogante** e per tutti gli atti dallo stesso ricevuti (art. 22, CTS);
- b) dall'altro i procedimenti attivati **su iniziativa del legale rappresentante dell'ente o della rete associativa** cui l'ente eventualmente aderisca (art. 47, CTS).

Tale tecnica normativa pare coerente con la pubblicità legale degli ETS, dove l'area dei soggetti legittimati non corrisponde esattamente con quella dei soggetti obbligati. Anzi, la prima categoria (soggetti legittimati) risulta più ampia della seconda (dei soggetti obbligati).

In base al richiamato par. 4.2. dell'Allegato "A" del decreto attuativo del RUNTS (D.M. 15 settembre 2020), al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 del CTS, ossia per gli ETS dotati di personalità giuridica, il notaio non rientrerebbe tra i soggetti legittimati all'inoltro delle domande di iscrizione degli ETS privi di personalità giuridica.

In proposito – si legge nello studio al punto 5 - è opportuno interrogarsi sulla posizione da assegnare al notaio allorché riceva atti costitutivi e modificativi di ETS sprovvisti di personalità giuridica.

Sarebbe consentito conferire apposito mandato professionale al notaio rogante affinché provveda direttamente al deposito dell'atto da lui ricevuto presso il competente Ufficio del Runts?

Sarebbe consentito inserire nell'atto notarile tale incarico, stante la contraria disposizione pararegolamentare dell'allegato "A", sopra ricordata?

In realtà occorre considerare con attenzione la posizione del notaio che ha ricevuto o autenticato le sottoscrizioni delle parti negli atti di ETS privi di personalità giuridica.

In tale contesto, nel quale **le parti hanno deciso spontaneamente di avvalersi dell'operato del notaio**, oltre alle normali attività previste dalla legge notarile, non può negarsi l'attività di controllo e di verifica di legalità effettuata dal notaio, al quale le parti si sono volontariamente affidate al fine di far acquisire alla loro associazione la qualifica di ETS.

A ben riflettere le parti, in tale contesto, hanno richiesto l'intervento del notaio **non solo per rogare un atto costitutivo o modificativo completo di tutti i requisiti funzionali e strutturali** richiesti dal CTS, ma anche **per ottenere l'iscrizione dell'ente nel RUNTS**. In altri termini la cura dell'esecuzione dell'adempimento pubblicitario nel pubblico registro, laddove espressamente richiesta dalle parti, **risulta strettamente connessa con l'attività di ricezione dell'atto notarile**, al punto che non può configurarsi la prima attività (ricezione dell'atto) in assenza della seconda (esecuzione della pubblicità).

Sommario: - 1. Premessa. - 2. I soggetti obbligati. - 3. I soggetti legittimati per legge. - 4. Legittimazione volontaria. - 5. Il notaio legittimato (anche) a seguito di apposito incarico professionale. - 6. Conclusioni.

LINK:

[Per consultare il testo dello studio n. 14-2022/CTS clicca qui.](#)

5. ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Pubblicato l'avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione - Domande entro il 27 febbraio 2023

Il 26 gennaio scorso è stato pubblicato - sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy - l'Avviso di **riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle professionalità da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale**. Ricordiamo che il precedente avviso era stato pubblicato il 22 dicembre 2022 e le domande dovevano essere presentate entro il 23 gennaio 2023.

I soggetti interessati al presente avviso, devono inoltrare la richiesta **entro le ore 23:59 del 27 febbraio 2023**, all'indirizzo PEC dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it, compilando il **modello di domanda** allegato alla presente nota.

Non saranno considerate valide le domande incomplete, pervenute fuori termine o inoltrate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) un **documento di identità** in corso di validità e
- 2) il **curriculum professionale** in formato europeo datato, sottoscritto e contenente apposita dichiarazione di essere informato che il trattamento dei dati personali in esso contenuti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Viene, inoltre, precisato che i soggetti già iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti a seguito della procedura aperta con avviso scaduto in data 8 gennaio 2022, **restano iscritti d'ufficio e non devono ripresentare la domanda.**

Si ricorda che, all'elenco di soggetti, professionalmente idonei, candidati a essere designati nei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale, istituito con la Direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 24 maggio 2021, possono iscriversi:

- il **personale di ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, dirigenti e funzionari di area III anche in posizione di comando a norma dell'art 30, comma 2-sexies del decreto legislativo 165/2001;
- **soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione** già iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 39/2010.

Nell'avviso, si ricorda inoltre che:

- a) per i requisiti per l'iscrizione all'Elenco e per ulteriori dettagli si rinvia alla nota **circolare n. 388041 del 9 dicembre 2021**;
- b) il personale interno al Ministero che **non risulta in possesso dei titoli di studio in materie economico/giuridiche** espressamente indicate nella nota circolare in parola, non potrà presentare domanda di iscrizione.

LINK:

[Per accedere all'Avviso e per scaricare il modulo di domanda clicca qui.](#)

6. CARROZZERIE MOBILI - Iscrizione all'Albo Gestori e attestazione telematica dell'idoneità dei mezzi di trasporto - Adottato un nuovo modulo in vigore dal 15 marzo 2023

1) Con **Delibera 9/2022 del 15 dicembre 2022**, il Comitato Gestori ambientali rende uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione/variazione dell'impresa con l'attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, che va predisposta dal responsabile tecnico. E' stato, infatti, modificato lo **schema di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto** di cui all'**allegato "A" della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014**, già modificato con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 e con successiva circolare n. 1 del 4 febbraio 2021.

L'allegato "A" alla delibera n. 6 del 9 settembre 2014, è, pertanto, sostituito con l'allegato "A" della Deliberazione 9/2022 del 15 dicembre 2022, il quale riporta il nuovo "**Schema di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120'**".

Lo Schema di attestazione può essere sottoscritto da:

- cittadini residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno sul territorio italiano o in altro Stato Membro, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la **generazione del modello precompilato di attestazione** (di cui all'allegato "A" alla presente delibera) contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite con la compilazione dell'istanza.

Il Responsabile tecnico dovrà **verificare ed integrare tale modello** con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della sottoscrizione.

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2023

2) Con **Circolare n. 8 del 19 settembre 2022 - in vigore dal 20 dicembre 2022** - il Comitato nazionale ha stabilito che le Sezioni regionali e provinciali **a partire dal 15 ottobre 2022** dovranno provvedere alla cancellazione d'ufficio:

- a) delle **carrozzerie mobili che non risultano adeguate** alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;

- b) dei **veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile**, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall'invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

LINK:

[Per consultare il testo della Delibera n. 9/2022 e scaricare l'allegato nuovo modulo di dichiarazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Delibera n. 8/2022 clicca qui.](#)

7. FLUSSI - Pubblicato il nuovo decreto per l'ingresso dei lavoratori stranieri - Domande dal 27 marzo 2023

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il **D.P.C.M. del 29 dicembre 2022** con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di **lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo**, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una **quota complessiva massima di 82.705 unità** (art. 1).

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di **lavoro non stagionale e autonomo** sono **38.705 unità** (art. 2), di cui:

- la stragrande maggioranza (**30.105 unità**) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori **dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero**, nonché - novità di quest'anno - **della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale** (art. 3);
- 500 unità appartenenti alle seguenti categorie: **imprenditori, liberi professionisti titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo, artisti di chiara fama o di alta qualificazione professionale, cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative»** (art. 5).

Nell'ambito della quota massima indicata sopra, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico-alberghiero**, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di **44.000 unità** (art. 6, comma 1).

I **termini per la presentazione delle domande** decorrono **dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023** (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023 (art. 7).

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite con un'apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 9, comma 1).

Un'importante novità introdotta dal decreto flussi 2023 riguarda la necessità che il datore di lavoro, **prima dell'invio della richiesta di nulla osta** al lavoro, verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero (art. 9, commi 2 e 3).

Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, attraverso un apposito modulo, predisposto dall'ANPAL.

2) E' stata pubblicata sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la **circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023** che riguarda la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2022.

A partire **dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023**, sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi**.

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. 29 dicembre 2022 domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo di verifica di indisponibilità dei lavoratori presenti sul territorio nazionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del Lavoro e consultare la circolare congiunta clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Portale Integrazione Migranti clicca qui.](#)

8. ISTAT - Aggiornata la classificazione delle professioni - Dal CP2011 al CP2021

A partire dal 2023 l'Istat adotta la **classificazione delle professioni CP2021**, frutto di una revisione della precedente versione (CP2011) e di un ulteriore allineamento alla **International Standard Classification of Occupations – Isco08**.

La classificazione CP2021 rappresenta lo strumento che permette di ricondurre le professioni presenti nel mercato del lavoro a specifici raggruppamenti professionali, utili per comunicare, diffondere e integrare dati statistici e amministrativi sulle professioni, garantendo anche la comparabilità a livello internazionale. Si tratta pertanto di una classificazione statistica che in nessun modo può essere intesa come strumento di regolamentazione delle professioni.

La classificazione delle professioni viene utilizzata da numerose amministrazioni centrali ed è per tale motivo che l'aggiornamento della CP2011 è stato **condotto nell'ambito di un comitato inter-istituzionale** costituito dagli esperti di Istat, INAPP, INAIL, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, MEF, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

Per professione - precisa l'ISTAT - si intende l'insieme delle attività che un individuo deve svolgere nell'esercizio del proprio lavoro, attività che implicano conoscenze, competenze, identità e statuti propri.

Le principali novità introdotte dalla CP2021 riguardano sostanzialmente i primi tre grandi gruppi:

- **Legislatori, imprenditori e alta dirigenza,**
- **Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione,**
- **Professioni tecniche.**

La maggior parte delle modifiche, a parte alcuni casi particolari, non ha interessato la struttura tassonomica della CP2011 e ha mantenuto il raccordo con l'attuale classificazione Isco08.

Tra i cambiamenti strutturali importanti, ISTAT evidenzia in primo luogo, il lavoro di **revisione delle professioni svolte nella Pubblica Amministrazione** condotto in accordo con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, l'Aran, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Formez.

Complessivamente, sono state **introdotte 23 nuove unità professionali** e un ammodernamento consistente è stato previsto per gli **esempi di professioni**, con l'obiettivo di rendere più agevole il loro utilizzo alle istituzioni che adottano la classificazione a fini amministrativi.

Il prossimo aggiornamento è previsto in seguito al recepimento della nuova versione della **International Standard Classification of Occupations - Isco08** il cui rilascio avverrà nel 2028.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la nuova classificazione delle professioni clicca qui.](#)

9. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - Finanziamento ai Comuni che garantiscono un livello minimo di assistenti sociali

La Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto il **potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali** attraverso l'erogazione di un **contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS)** in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

L'obiettivo è il **raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale** definito da **un operatore ogni 5.000 abitanti** e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Il contributo è così determinato:

- a) **40.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) **20.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Per quanto riguarda l'articolazione degli Ambiti, si farà riferimento a quella comunicata dalle Regioni sulla **Piattaforma SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali)**, accessibile esclusivamente tramite le credenziali SPID),

Dal punto di vista operativo:

- **entro il 28 febbraio** di ogni anno il responsabile dell'Ambito **inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell'anno precedente e le previsioni dell'anno corrente**;
- **entro il 30 giugno** di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le **somme liquidabili riferite all'anno precedente** e prenotate le somme per l'anno corrente.

A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **Nota 908 del 26 gennaio 2023**, fornisce le **istruzioni operative** e due **fogli di calcolo excel**, uno per i dati relativi al 2022 e uno per i dati previsionali del 2023, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della nota del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma SIOSS clicca qui.](#)

10. ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI - Applicazione dell'imposta di bollo

Il **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)** e il **D.M. 2 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»)** hanno introdotto anche per i contratti di servizi e fornitura una contabilizzazione formalizzata sul modello di quella già prevista per i contratti di lavori pubblici.

Detta normativa contiene, tra l'altro, la previsione che il direttore dell'esecuzione del contratto sia chiamato a redigere i seguenti documenti:

- **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** (art. 19, D.M. n. 49/2018);

- **verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto** (art. 107, D.Lgs. n. 50/2016; art. 23, D.M. n. 49/2018);
- **certificato di ultimazione delle prestazioni** (art. 25, D.M. n. 49/2018);
- **certificato di collaudo e di verifica di conformità** (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016).

E' stato chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, dei documenti sopra elencati.

L'Agenzia delle entrate, con la **Risposta a interpello n. 130 del 20 gennaio 2023**, ha fornito in merito i seguenti chiarimenti.

Con riferimento al **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto**, individuato nel sopra citato articolo 19 del D.M. n. 49 del 2018, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, si ritiene che lo stesso sia da **assoggettare all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio**, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Detto articolo prevede, infatti, l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine per le «*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti*».

Allo stesso modo, l'imposta trova applicazione al **verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto** di cui all'articolo 23 del citato decreto, poiché descrive, come già precisato dal Codice, «*l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione*».

Con riferimento ai **certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità**, si ritiene applicabile l'articolo 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, che assoggetta **all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio** gli: «*Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta*».

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 130/2023 clicca qui.](#)

11. AUTOCERTIFICAZIONI - Nuovo rinvio della norma che ne permetterebbe il pieno utilizzo anche da parte degli stranieri

Puntuale come ogni anno, a fine anno è arrivata una **nuova proroga** all'entrata in vigore delle norme relative alle autocertificazioni dei cittadini di Paesi terzi in Italia.

Il **D.L. n. 198/2022** (c.d. "*Decreto Milleproroghe*"), all'articolo 2, comma 1, ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012 (c.d. "*Decreto Semplifica Italia*"), convertito dalla L. n. 35/2012 - articolo 17, comma 4-*bis* e comma 4-*ter*-originariamente fissata dal comma 4-*quater* del medesimo articolo 17 **al 1° gennaio 2013**.

Il comma 4-*quater* ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dal 1° gennaio 2013. Tale termine è stato prorogato più volte:

- al 30 giugno 2013 dal D.L. n. 5/2012;
- al 30 giugno 2014 dal D.L. n.150/2013;

- al 30 giugno 2015 dal D.L. n. 119/2014;
- al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 192/2014;
- al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 210/2015;
- al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016;
- al 31 dicembre 2018, dalla L. n. 205/2017;
- al 31 dicembre 2019, dalla L. n. 145/2018;
- al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 162/2019;
- al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 183/2020;
- al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021;
- al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 36/2022;
- **al 31 dicembre 2023** dal D.L. n. 198/2022.

Le disposizioni in questione sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne **l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive**, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e **regolarmente soggiornanti** in Italia, di **utilizzare le dichiarazioni sostitutive** di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, **limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani**.

Si tratta dell'ennesima proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal cosiddetto decreto Semplifica Italia (D.L. n. 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo").

La **prima proroga di sei mesi** (dal 1° gennaio al 30 giugno 2013) è stata disposta dall'art. 17, commi 4-bis e 4-quater, della **legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012**.

Da allora si sono **susseguite continue tredici proroghe per dieci anni fino ad oggi**: quella disposta dall'art. 2, comma 1 del D.L. n. 198/2022, che ha fissato al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore dell'efficacia dei commi 4-bis e 4-quater della L. n. 35/2012.

Resta quindi ancora impossibile per i cittadini stranieri utilizzare autocertificazioni nelle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione e dal suo regolamento di attuazione.

Pertanto, anche nel 2023, **i cittadini stranieri dovranno continuare a presentare i certificati originali nei procedimenti in materia di immigrazione**.

Le ragioni dei continui rinvii sono tecniche, ha spiegato il Governo, ribadendo quanto affermato in occasione di precedenti decreti-legge di proroga del termine.

*"L'efficacia delle disposizioni - si legge nella **relazione illustrativa del nuovo milleproroghe** - è subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare, le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati. Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico- tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023."*

Si ricorda, tuttavia, che **la deroga alle norme generali vale solo per i documenti richiesti nell'ambito delle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione**, come ad esempio per le domande di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.

Ne consegue che, al di fuori di tali procedimenti, anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, **a condizione che la**

dichiarazione sostitutiva si riferisca a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

12. RETI IDRICHE - Assegnati altri 293 milioni di euro per ridurre le perdite di acqua potabile

Il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha assegnato altri **293 milioni di euro** per interventi di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e di digitalizzazione e monitoraggio delle infrastrutture.

La prima tranche di **607 milioni di euro** per **21 progetti** è stata assegnata nell'agosto 2022 ed è destinata ad 11 interventi che interessano le regioni del Nord e Centro (per complessivi 342 milioni di euro) e 10 al Sud (per 265 milioni di euro).

Quella appena assegnata è la seconda e ultima tranche di finanziamenti: in totale sono stati assegnati **900 milioni di euro** per **33 interventi** volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti, di cui: 19 interessano le **regioni del Nord e del Centro** (per complessivi **536 milioni di euro**) e 14 quelle del **Sud** (per complessivi **364 milioni di euro**, poco più della quota minima del 40% che l'Italia ha deciso di destinare al Sud nell'impiego dei fondi PNRR).

I progetti, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentiranno di dotare, **entro il 31 dicembre 2024, circa 45.500 chilometri di condotte ad uso potabile** di strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini.

Entro il 31 marzo 2026 si prevede di estendere tali interventi a **72.000 chilometri di condotte**.

I **900 milioni di euro** a valere sul PNRR e distribuiti nel Paese in base alla popolazione, **si aggiungono ai circa 480 milioni di euro** del programma **"React-Eu"** destinati all'attuazione di 17 interventi in 4 regioni del Sud:

- un intervento in Basilicata per 48,9 milioni di euro;
- sei interventi in Campania per complessivi 127,2 milioni di euro;
- un intervento in Puglia per 90,3 milioni di euro;
- nove interventi in Sicilia per complessivi 209,7 milioni di euro.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero clicca qui.](#)

13. ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - SECONDO SPORTELLO - Domande per contributi e finanziamenti a partire dal 31 gennaio 2023

Con **decreto direttoriale del 14 novembre 2022**, sono stati dettati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul secondo sportello dedicato agli Accordi per l'innovazione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021.

Della pubblicazione del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022 è stata data notizia con un **comunicato del Ministero delle imprese e del Made in Italy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2022**.

La domanda di accesso e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate - in via esclusivamente telematica - **dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023**, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento "Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 - Accordi per l'innovazione".

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore.

Le imprese hanno diritto alle agevolazioni **esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie, pari a oltre 485 milioni di euro**, di cui circa 165 milioni riservati ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

Il **"Soggetto gestore"** è il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

Una **quota pari al 34 per cento delle risorse** rese disponibili dal decreto per l'apertura del secondo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.

Possano beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Sono finanziabili progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro o degli Addendum agli Accordi quadro e delle relative riserve, sarà reso disponibile, sul sito internet del Ministero, entro il 19 gennaio 2023.

Nella medesima sezione sarà, altresì, reso disponibile il dettaglio delle aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa", che le singole amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro intendono sostenere.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del portale del Mediocredito Centrale clicca qui.](#)

14. RICICLO PLASTICA - NUOVI FONDI PER IL PROGRAMMA "MANGIAPLASTICA" - Dal 31 gennaio al via le domande per l'anno 2023

Aprirà il 31 gennaio 2023 il terzo sportello del cosiddetto "Programma Mangiaplastica", progetto sperimentale voluto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto.

Ricordiamo che l'incentivo è stato promosso dal Ministero della Transizione ecologica con il **decreto n. 360 del 2 settembre 2021** (c.d. "Mangiaplastica"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 11 ottobre 2021.

Ricordiamo, inoltre, che lo sportello "Mangiaplastica" è attivo per la richiesta di contributi da parte delle amministrazioni comunali **per l'acquisto di macchinari eco-compattatori** per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscerle e ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un'ottica di economia circolare, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

In particolare, ogni Comune destinatario dell'intervento potrà ricevere un contributo per l'acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a:

- **15.000,00 euro** per eco-compattatori di capacità media;
- **30.000,00 euro** per eco-compattatori di capacità alta.

Il fondo ha una **dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.**

Ricordiamo che il **comma 691, dell'articolo 1 della L. n. 197/2022** (Legge di bilancio 2023), al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Le risorse stanziare per il 2023 ammontano complessivamente a 10 milioni di euro.

Per l'anno 2023, i Comuni potranno presentare le richieste di contributo a decorrere **dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2023 e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2023** esclusivamente attraverso la piattaforma informatica: **Invitalia PA Digitale.**

Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione.

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini, il Ministero della Transizione ecologica pubblicherà sul proprio sito la graduatoria delle domande ammesse.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e consultare le FAQ disponibili clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma di INVITALIA clicca qui.](#)

15. BONUS FIGLI DISABILI 2023 - Domande dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 - Le istruzioni dell'INPS

Dal **1° febbraio 2023** e fino al **31 marzo 2023** si potrà presentare la richiesta, relativa all'anno 2023, per il contributo in favore dei **genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità**, introdotto dall'articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella **circolare n. 39 del 10 marzo 2022.**

I criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico sono stati stabiliti con il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2021.**

Ricordiamo che si tratta del contributo riconosciuto in favore di genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%, e arriva alla **misura massima di 500 euro mensili netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.**

Sono stanziati **5 milioni di euro per ciascun anno.**

Il beneficio viene corrisposto dall'INPS e che la domanda va essere presentata annualmente dal genitore interessato.

Con il **messaggio 422 del 27 gennaio 2023** l'INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande.

Per il 2023, le domande per il contributo in questione potranno essere presentate, nel periodo sopra indicato, tramite:

- la **procedura informatica** disponibile *on line* sul portale istituzionale dell'INPS, o
- il **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure
- utilizzando i **servizi offerti dagli Istituti di Patronato.**

L'INPS ricorda che ai fini dell'accesso alla misura, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 12 ottobre 2021, **è necessaria l'attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2023.**

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 422/2023 clicca qui.](#)

16. «DATECI SPAZIO» - Al via il progetto per la realizzazione di parchi gioco innovativi nelle grandi città

Il 23 gennaio scorso è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 352 del 27 ottobre 2021**, con il quale sono state approvate le modalità attuative e di monitoraggio del **programma sperimentale denominato «Dateci spazio»** finalizzato alla **realizzazione di parchi gioco innovativi** nei comuni con **popolazione superiore a 300.000 abitanti.**

Della pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023.

Previsto dall'articolo 10, commi da 5-bis a 5-sexies, della L. n. 108/2022, di conversione del D.L. n. 68/2022 (recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*"), "*Al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socioeconomico delle città, nonché il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)*", il programma sperimentale del Ministero delle Infrastrutture denominato "**Dateci spazio**" - con una **dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023** - promuove la **realizzazione di parchi gioco innovativi** nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, che da censimento ISTAT al 1° gennaio 2021 risultano essere i Comuni di **Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.**

Il finanziamento di ciascun parco gioco innovativo, nel **limite massimo di 500mila** è assegnato in rapporto all'estensione dell'area del parco gioco:

- a) per un'area di superficie compresa tra 300 mq e fino a 400 mq il contributo massimo è di **300.000,00 euro**;
- b) per un'area tra oltre 400 mq e fino a 500 mq, il contributo massimo è di euro **400.000,00 euro**;
- c) oltre 500 mq il contributo massimo arriva a **500.000,00 euro.**

Il contributo **copre** il costo, Iva compresa, integrale per la realizzazione del parco gioco in modo da permetterne l'utilizzo comprendendo l'eventuale sgombero dell'area, la realizzazione delle fondamenta, l'acquisto e installazione delle attrezzature di gioco, delle pavimentazioni, dei percorsi e degli ulteriori arredi (panchine ed eventuali recinzioni, qualora ritenute necessarie) ed illuminazioni nonché piante a decoro ed eventuali sistemi di videosorveglianza, comprese le relative spese tecniche.

Il contributo **non comprende** invece i costi di acquisizione dell'area da gioco, in quanto essa deve già essere nella disponibilità del Comune.

Le proposte dovranno, compatibilmente con le classi di età dei bambini dai 2 ai 12 anni e più, promuovere lo sviluppo delle capacità motorie, emotive, cognitive e creative dei bambini in un ambiente facilitante, inclusivo e sicuro.

Ciascun soggetto proponente è chiamato a elaborare proposte di realizzazione di parchi gioco innovativi in grado di valorizzare la componente ludico-ricreativa, e la componente pedagogica, legata all'apprendimento.

Un apposito decreto attuativo dovrà ora **fissare la nuova data di presentazione delle proposte di intervento** da parte dei Comuni, inizialmente fissata, dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto, al 6 dicembre 2022.

La documentazione dovrà essere **inviata in via telematica alla casella PEC dg.urbanedil@pec.mit.gov.it** della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Comune proponente può presentare al **massimo n. 3 proposte di intervento** di parchi gioco.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale n. 353/2022 clicca qui.](#)

17. IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI - Credito d'imposta per l'acquisto della carta - Domande fino al 21 febbraio

Dalle ore 10:00 del 19 gennaio e fino alle ore 17:00 del 21 febbraio 2023, è possibile presentare la **domanda per il credito d'imposta riconosciuto**, per l'anno 2022, alle imprese editrici di quotidiani e periodici **per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite**.

La misura, prevista dall'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2020, è stata **prorogata per gli anni 2022 e 2023** dall'articolo 1, commi 378-379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), con riferimento alle **spese sostenute, rispettivamente, nell'anno 2021 e 2022**.

Sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute, rispettivamente nell'anno 2021 e nell'anno 2022, **per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici**, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e **al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie**.

Nella domanda per l'anno 2022 sono dichiarate le spese sostenute nell'anno 2021.

Nella domanda per l'anno 2023 sono dichiarate le spese sostenute nell'anno 2022.

Le domande possono essere presentate entro i seguenti termini:

- **per l'anno 2022, dalle ore 10.00 del 19 gennaio 2023 alle ore 17.00 del 21 febbraio 2023**
- **per l'anno 2023, dalle ore 10.00 del 5 settembre 2023 alle ore 17.00 del 6 ottobre 2023.**

Le domande possono essere presentate dal titolare, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona delegata, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

18. TURISMO - Al via il nuovo incentivo FRI-Tur - Domande dal 1° marzo 2023

Dal 30 gennaio si apre la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale

Con una dotazione complessiva di **1 miliardo e 380 milioni di euro**, parte il nuovo incentivo per favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane.

Si chiama **FRI-Tur** - Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo.

L'incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell'ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo.

Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Due le forme di agevolazione: **contributo diretto alla spesa**, concesso dal Ministero del Turismo, e un **finanziamento agevolato**, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.

Il via alle domande è fissato per l'1 marzo 2023, mentre già dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia sarà accessibile per scaricare la documentazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del turismo clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

19. IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE - Istituito un Fondo 200 milioni di euro per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione di impianti obsoleti - Risorse per lo snow-farming - In attesa del decreto di attuazione

Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, il **comma 592 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022** (Legge di bilancio 2023) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una **dotazione complessiva di 200 milioni di euro**, da destinare alle imprese esercenti **impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale**, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

Le risorse sono distribuite nell'arco di quattro anni:

- **30 milioni di euro per l'anno 2023,**
- 50 milioni di euro per l'anno 2024,
- 70 milioni di euro per l'anno 2025,
- 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Il successivo comma 593 precisa che le risorse disponibili possono essere destinate anche alla Fondo è destinato *"alla **dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti** e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo **sviluppo di progetti di snow-farming**".*

Si precisa che la pratica innovativa dello **snow-farming** consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni dovranno essere dettate con **un apposito decreto del Ministro del turismo**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il mese di gennaio.

20. AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO - SPORT BONUS E BONUS SPONSORIZZAZIONI ANCHE PER IL 2023

Tra le agevolazioni previste dalla L. n. 197/2022 (*Legge di bilancio 2023*) per il sostegno al **settore sportivo** vi sono quelle previste all'articolo 1, commi 613-615. Nello specifico, si tratta:

- del **rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, che è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (art. 1, comma 613);
- del **credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici**, con la proroga al 2023 del cosiddetto "Sport bonus", soltanto per i titolari di reddito d'impresa (art. 1, comma 614);
- del **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive**, con il rinnovo al primo trimestre 2023 del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro (art. 1, comma 615).

SPORT BONUS

La L. n. 197/2022 ha disposto la **proroga, per l'anno 2023, del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.**

L'articolo 1, comma 614, della Legge n. 197/2022, di fatto, mantiene **per tutto il periodo d'imposta 2023 e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa**, il cosiddetto "**Sport bonus**", disciplinato, in prima battuta, dall'articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

L'agevolazione viene riproposta nel limite complessivo di **15 milioni di euro** e secondo le modalità previste dall'**articolo 1, commi da 621 a 626, della L. n. 145/2018** (Legge di bilancio 2019).

Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni, il comma 614 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al **D.P.C.M. 30 aprile 2019**.

La Legge di bilancio 2019 ha previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un **credito d'imposta, in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate**, anche nel caso in cui queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Sotto il profilo soggettivo, tale credito d'imposta, **ripartito in tre quote annuali di pari importo**, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due categorie, il credito d'imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è stabilito che, ferma restando la ripartizione **in tre quote annuali di pari importo**, il credito d'imposta è fruibile tramite il meccanismo della compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l'inapplicabilità dei limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro e di quello annuale di 250 mila euro.

L'agevolazione è stata, poi, prorogata all'annualità 2020 dalla Legge di Bilancio 2020 e, in seguito, anche all'anno 2022 ma limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 190, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

BONUS SPONSORIZZAZIONI

Al comma 615, dell'articolo 1, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) viene, invece, disciplinato il cosiddetto **Bonus sponsorizzazioni sportive**, per gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023**.

Il credito di imposta è pari al **50%** dell'investimento pubblicitario effettuato, per un importo massimo di **10.000 euro**.

Il tax credit è rivolto ad **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** che hanno effettuato sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie a favore delle **Leghe e società sportive professionistiche** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Lo stanziamento riservato al primo trimestre 2023 è pari a **35 milioni di euro**, cifra che costituisce il tetto di spesa massimo erogabile.

21. BONUS SICUREZZA 2023 - Detrazioni fiscali per sistemi di allarme e videosorveglianza

Introdotta, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, dall'**articolo 1, comma 982, della L. n. 208/2015** (Legge di stabilità del 2016), con lo scopo di agevolare tutti i cittadini che hanno provveduto a mettere in sicurezza le proprie case da atti vandalici e criminali, è stato da ultimo prorogato **fino al 31 dicembre 2024** dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Si tratta del cd. "**Bonus sicurezza**", una delle misure che rientrano nel "**Bonus ristrutturazioni**", per i quali la L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha previsto una **proroga per tre anni, fino al 31 dicembre 2024**.

L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024** la detrazione è elevata al **50%** e il limite massimo di spesa è di **96.000 euro**.

Dal 2025, salvo ulteriori proroghe, la detrazione passerà, dunque, alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in **10 quote annuali di pari importo**.

Gli interventi che rientrano nel bonus sicurezza casa sono quelli finalizzati alla **realizzazione di sistemi di sicurezza per la casa**. Tra queste rientrano l'installazione, la sostituzione o il rinnovo di:

La detrazione è valida sull'**acquisto e l'installazione di**:

- Dispositivi antifurto;
- Rilevatori di fumo in casa;
- Citofoni;
- Saracinesche;
- Porte blindate;
- Sistemi di antintrusione e di videosorveglianza;
- Tapparelle metalliche;
- Casseforti;
- Sensori per rilevare effrazioni;
- Serrature, catene, spioncini e lucchetti;
- Vetri antisfondamento;
- Apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione.

Per poter beneficiare della detrazione fiscale è necessario che gli interventi siano realizzati sull'abitazione in cui si risiede e che siano rispondenti alle norme tecniche di sicurezza e quindi installato da un professionista del settore.

Potranno ottenerlo:

- I proprietari e nudi proprietari dell'immobile;
- I soggetti che hanno un diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione);
- I soggetti locatari;
- I soggetti comodatari;
- I soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi;
- Gli imprenditori individuali (per immobili che non sono beni strumentali);

Inoltre, **hanno diritto alla detrazione fiscale** del 50%, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, anche:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il componente dell'unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Per ottenere questo beneficio è necessario **conservare la documentazione** relativa alle spese sostenute e **pagare con bonifico bancario o postale**, anche online, specificando nella causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986):

- Codice fiscale del beneficiario del bonus;
- Partita IVA della ditta che esegue l'intervento;
- Tipologia di intervento;
- Importo totale.

Con la dichiarazione dei redditi sarà possibile richiedere la **detrazione del 50%**, mentre non è possibile usufruire dello sconto in fattura.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

22. BONUS EXPORT DIGITALE -Agevolazioni per le micro imprese manifatturiere esteso anche alle piccole imprese, reti e consorzi

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e l'Agenzia ICE hanno previsto la misura Bonus Export Digitale, al fine di sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:

- realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile;
- realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di *digital marketing* (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza;
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;
- iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SAAS (*Software as a Service*) per la gestione della visibilità e spese di *content marketing*.

La misura "**Bonus Export Digitale**" prevede la concessione di contributi con la finalità di sviluppare l'attività di internazionalizzazione delle micro-imprese manifatturiere nonché delle reti e consorzi.

Con **Provvedimento del 14 dicembre 2022** è stata successivamente estesa la possibilità di accedere al contributo anche alle piccole imprese manifatturiere, costituite anche in forma di reti e consorzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Delibera del Direttore Generale di ICE n. 21/21 del 25 novembre 2021 - aggiornata ai sensi della nota N° 26/22 del 1° dicembre 2022.

N.B. - Si definisce "**Piccola impresa**" un'impresa con un numero di dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo previsto dal bonus è concesso in regime "de minimis" per i seguenti importi:

- **4.000,00 euro** alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 5.000,00 euro;
- **22.500,00 euro** alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 25.000,00 euro.

L'Agenzia ICE si avvale del supporto tecnico per l'attuazione di detta misura di INVITALIA (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa-Società in house dello Stato).

È stato **prorogato il periodo utile alle imprese per la compilazione e presentazione delle domande**, inizialmente fissato al 15 luglio 2022, per disponibilità di fondi residui.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

23. VEICOLI PESANTI - In vigore il calendario dei divieti di circolazione stradale per l'anno 2023

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, **decreto 13 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, recante "**Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2023 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate**".

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, disciplina i **divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose**, di massa complessiva **massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate**, sulle **strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale**.

Previste **agevolazioni**:

- per i veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico (art. 3);
- per i veicoli provenienti o diretti verso la Sardegna (art. 4) o verso la Sicilia (art. 5);
- per il trasporto intermodale (art. 6).

All'articolo 7 vengono indicati le **categorie di veicoli esentati dal divieto** in questione.

All'articolo 8 vengono indicate le **tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto** in questione.

Eventuali **deroghe al divieto di circolazione** devono essere **autorizzate dalle Prefetture** - Uffici Territoriali del Governo - della provincia di partenza, a seguito di istanze presentate dai soggetti interessati **almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza** (artt. 9, 10 e 11).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto con l'allegato calendario dei divieti clicca qui.](#)

24. CODICE DELLA STRADA - Sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative per gli anni 2023 e 2024

In considerazione dell'eccezionalità dell'attuale situazione economica, l'articolo 1, comma 497, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023) ha disposto la **sospensione, per gli anni 2023 e 2024**, dell'operatività dell'articolo 195, comma 3, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e **quindi l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative** ivi previsto.

Ricordiamo che il citato articolo 195 dispone, al comma 3, che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada sia **aggiornata con cadenza biennale** in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, **entro il 1° dicembre di ogni biennio**, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tali limiti devono essere stabiliti seguendo i criteri di cui ai commi precedenti, vale a dire (comma 2):

- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche.

L'ultimo decreto in materia è stato il **D.I. 31 dicembre 2020**, il quale riporta i nuovi **limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati, in vigore dal 1° gennaio 2021**.

Senza la sospensione contenuta nella Legge di Bilancio, il nuovo aggiornamento sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2023 e **avrebbe comportato un aumento del 15,6%** degli importi delle sanzioni; questa, infatti, è stata la variazione dell'indice FOI registrato dall'ISTAT negli ultimi due anni e dovuto soprattutto all'emergenza sanitaria e alla crisi energetica.

Pertanto, **fino al 31 dicembre del 2024 le sanzioni stradali amministrative resteranno invariate e si continueranno ad applicare quelle attualmente vigenti**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. 31 dicembre 2020 con la tabella delle sanzioni attualmente in vigore clicca qui.](#)

25. COLF E BADANTI - Scattato l'aumento del 9,2% - Pubblicate dal Ministero del lavoro le tabelle con gli importi aggiornati

Scattato **l'aumento stipendi per colf e badanti nel 2023**, con rialzi per le famiglie per la retribuzione di tutti i lavoratori domestici, **a partire da gennaio 2023**.

In occasione della terza riunione, che si è svolta presso il ministero del Lavoro, della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo relativo alle figure contemplate nel contratto nazionale del lavoro domestico, è mancata l'intesa tra le parti.

Il fatto che l'accordo sull'adeguamento retributivo non sia stato raggiunto ha come conseguenza l'adeguamento dell'indice Istat.

L'aumento degli stipendi per colf e badanti è parametrato in base alle percentuali di adeguamento. Queste corrispondono:

- all'80% dell'indice Istat per le retribuzioni minime che, dunque, aumenteranno **del 9,2%**;
- al 100% dell'indice Istat per le indennità di vitto e alloggio che saliranno dell'11,5%.

Per le famiglie che applicano le retribuzioni minime contrattuali ai propri collaboratori familiari, gli aumenti in arrivo dal 2023 possono oscillare in base al profilo del lavoratore **da un minimo di 109 euro al mese a un massimo di 145 euro**.

Nel caso di persone non autosufficienti, le famiglie dovranno prepararsi anche a spese più alte, perché le retribuzioni dovranno tenere conto delle sostituzioni nei giorni di riposo, delle ferie e dell'assistenza notturna.

Il 16 gennaio 2023 è stato siglato, dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'**accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico** derivanti dalla variazione del costo della vita.

LINK:

[Per consultare il testo del verbale di accordo e delle tabelle dei minimi retributivi pubblicate dal Ministero clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

26. TREGUA FISCALE - LA REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI - Arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Arrivati, dall'Agenzia delle entrate, ulteriori chiarimenti sulle misure previste dalla cd. "Tregua fiscale", riguardanti, tra l'altro, la regolarizzazione delle irregolarità formali.

La legge 29 dicembre 2022, n. 1971 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Al comma 166 dell'articolo 1, ha stabilito che "**Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**".

Con una circolare "omnibus" (n. 2/E del 27 gennaio 2023) – che fa seguito a quella del 13 gennaio 2023, n. 1/E - l'Agenzia delle Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell'attuale situazione di crisi economica.

In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni:

- sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022,
- sul "ravvedimento speciale" previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti,
- sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e
- su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del comunicato stampa e della circolare dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

27. PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN MARE - Rinnovo della validità delle comunicazioni

Nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca ricreativa, turistica e sportiva, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, il **decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2023**, con il quale è stato disposto il **rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa** di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

Ricordiamo, infatti, che, al fine di promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare e in attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, l'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il **decreto 6 dicembre 2010** con il quale è stato disposto che, chiunque effettua la **pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare**, deve comunicare l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il provvedimento ministeriale si è reso necessario per rispondere alle esigenze avvertite a livello comunitario di avere a disposizione dati attendibili sulla pratica della pesca sportiva nei suoi molteplici aspetti, da quante persone la esercitano, in quali luoghi, attrezzi e modalità.

Le informazioni acquisite consentiranno di migliorare la tutela della pesca sportiva, di renderla compatibile con uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e per evitare le interferenze con quella professionale.

La comunicazione ha **validità triennale** e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al citato decreto.

La validità delle comunicazioni è stata nel tempo prorogata dai seguenti decreti ministeriali:

- **decreto ministeriale 22 dicembre 2014** - proroga sino al 31 dicembre 2015;
- **decreto ministeriale 25 luglio 2017** - proroga sino al 31 dicembre 2017;
- **decreto ministeriale 1° marzo 2018** - proroga sino al 30 giugno 2018;
- **decreto direttoriale n. 14110 del 26 giugno 2018** - proroga sino al 31 dicembre 2018;
- **decreto direttoriale n. 26024 del 20 dicembre 2018** - proroga sino al 31 dicembre 2019;
- **decreto direttoriale n. 5205 del 4 marzo 2020** - proroga sino al 31 dicembre 2022;

La comunicazione di pesca sportiva e ricreativa deve essere **fatta annualmente** accedendo al sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste utilizzando la procedura di identità digitale che si desidera (SPID, CNS o CIE).

Le comunicazioni effettuate devono essere confermate e/o modificate annualmente e sono modificabili nel corso dell'anno.

La comunicazione può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet del Ministero, ovvero presso l'Autorità Marittima.

L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da titolo per l'esercizio della pesca.

Ricordiamo, infine, che, al momento del controllo, il pescatore sportivo o ricreativo deve **esibire l'attestazione dell'invio della comunicazione**.

Nel caso il pescatore sportivo o ricreativo, al momento del controllo, non presenti l'attestazione in questione, deve **sospendere l'attività di pesca** ed effettuare - entro 10 giorni dall'accertamento - la comunicazione e presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione dell'avvenuta comunicazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni, per consultare la normativa di riferimento, le FAQ e i manuali disponibili clicca qui.](#)

LINK:

[Per effettuare la comunicazione dell'esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare clicca qui.](#)

28. EXCELSIORIENTA - La nuova piattaforma per orientarsi nel mondo del lavoro

Si chiama "**Excelsiorienta**" ed è la nuova piattaforma che Unioncamere ha ideato per **aiutare studenti e studentesse a scegliere un futuro professionale** in linea con i propri talenti e le proprie passioni.

Il portale **si rivolge a due tipi di utenti**: da una parte **i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e degli istituti superiori**; dall'altra, **i genitori e gli insegnanti** che sono chiamati a guidare i più giovani e aiutarli a diventare sempre più consapevoli del contesto – sia formativo sia professionale – che li circonda.

Il sito offre diversi strumenti per esplorare il mondo del lavoro in Italia e capire quali sono le professioni che meglio si adattano alle attitudini e alle passioni di uno studente o di una studentessa.

La piattaforma si avvale, infatti, dei dati del Sistema Informativo Excelsior per guidare l'utente nei diversi ambiti dell'orientamento all'istruzione e al lavoro mettendo a disposizione i seguenti strumenti informativi:

- **Guida alla carriera** - "cerca una professione" - "cerca un percorso di studio";
- **Guida all'imprenditorialità**;
- **OrientaGame** - il quiz di autovalutazione e orientamento sui propri valori, attitudini e competenze;
- **News e aggiornamenti** redazionali su trend e tendenze del mondo del lavoro.

Le varie sezioni del sito permettono di conoscere nel dettaglio l'offerta formativa di scuole, corsi di laurea o ITS Academy, ad individuare le professioni più richieste, nonché a muovere i primi passi nel campo dell'imprenditoria.

Con "**Guida alla carriera**" l'utente ha a disposizione un database strutturato ed esaustivo di tutte le professionalità presenti sul mercato e di tutti i percorsi di studio che i ragazzi possono intraprendere per sviluppare il proprio potenziale.

In parallelo, la sezione "**Guida all'imprenditorialità**" fornisce consigli, indicazioni e suggerimenti per chi fosse interessato a "mettersi in proprio", approfondire le competenze dell'imprenditorialità e avviare una propria attività.

OrientaGame" è un quiz di autovalutazione attraverso il quale i ragazzi possono scoprire i propri punti di forza, riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni che li spingono ad agire e a mettersi in gioco.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

29. TAVOLO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Ampliare le coperture INAIL agli Studenti

Il 13 gennaio 2023 il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone**, ha dato il via al primo dei **Tavoli per la sicurezza sul Lavoro**, un incontro interministeriale e con Istituzioni e Parti sociali a base quindicinale con l'obiettivo di condividere una **strategia trasversale in materia di sicurezza e salute sul lavoro**.

Dopo l'incontro inaugurale del 13 gennaio 2023, l'ultimo incontro, quello del 26 gennaio ha riguardato l'**alternanza scuola lavoro**.

In questo secondo incontro è stato annunciato l'intervento di ampliamento dei soggetti tutelati contemplati dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l'assicurazione contro gli **infortuni e le malattie professionali del personale della scuola** (docenti e studenti).

La disposizione normativa attuale, infatti, limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che "attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (...)". Mentre per il **personale docente** sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l'infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, **lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti**. Conseguentemente oggi lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l'attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie.

In un prossimo decreto si intende, quindi, **ampliare definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL** per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. In tal modo ad **alunni e studenti di ogni ordine e grado** verrebbe garantita la stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, **per tutti gli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze** o nell'ambito delle **attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione** di qualsiasi ordine e grado, **con esclusione degli infortuni in itinere**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

30. GIRA UN VIDEO e diventa "ambasciatore della privacy" - Nuova iniziativa del Garante Privacy dedicata alle scuole

Gira un video e diventa "ambasciatore della privacy" è il nuovo concorso che il Garante per la protezione dei dati personali ha lanciato per gli **studenti delle scuole superiori di secondo grado** chiamandoli a **realizzare un video per spiegare ai coetanei cosa è per loro la privacy e come tutelarla**.

L'iniziativa del Garante, realizzata con il supporto tecnico di Skuola.net, ha lo scopo di coinvolgere insegnanti e ragazzi in progetti di informazione e sensibilizzazione sul valore dei dati personali e sull'importanza di difenderli, soprattutto nella dimensione digitale.

L'Autorità mette a disposizione degli istituti scolastici che intendono partecipare un apposito **kit didattico** per sviluppare percorsi di formazione su temi di grande impatto, soprattutto per i più giovani, tra i quali, in particolare il cyberbullismo; i furti di identità; il revenge porn; la profilazione on line; gli assistenti digitali; i dispositivi indossabili; i deepfake.

Al termine dei percorsi formativi, le classi coinvolte dovranno realizzare dei brevi video sugli argomenti affrontati con i docenti, promuovendo azioni di sensibilizzazione e informazione sulla protezione dei dati e l'educazione digitale. Gli studenti diventeranno quindi, idealmente, degli "ambasciatori della privacy" al fianco del Garante.

Una giuria di esperti valuterà i video realizzati e procederà ad assegnare **3 premi - rispettivamente del valore di 3.000,00, 1.500,00 e 1.000,00 euro** - che le scuole vincitrici potranno destinare ad acquisti di tecnologie per la didattica.

LINK:

[Per consultare il kit didattico e il regolamento del contest con tutte le informazioni utili per partecipare e i dettagli sui requisiti tecnici dei video clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CENSIMENTO - APPROVATA LA DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE AL 31 DICEMBRE 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 17 del 19 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo alla determinazione della popolazione legale al 31 dicembre 2021.

Il dato è determinato sulla base della popolazione residente in ciascun comune rilevata con il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT.

Al 31 dicembre 2021, la popolazione risultava di 59.030.133 abitanti, residenti in 7.904 Comuni.

Sono fatte salve, nel testo, le variazioni numeriche dipendenti da variazioni territoriali nella circoscrizione comunale posteriori alla data del 31 dicembre 2021.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

2) CERTIFICATI DI SICUREZZA ENTRATEL - RINNOVO ENTRO IL 31 GENNAIO 2023

Entro il 31 gennaio 2023 gli intermediari Entratel e gli utenti Fisconline che non hanno rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

Dopo tale data non sarà più garantita l'acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con i "vecchi" certificati. Ricordiamo che il termine ordinario per procedere al rinnovo dell'ambiente di sicurezza fissato dall'Agenzia delle Entrate era il 30 aprile 2022, ma con un comunicato del 29 aprile 2022 l'Agenzia aveva poi disposto la proroga al 31 dicembre 2022.

In considerazione della vasta platea di utenti interessati che ancora dovevano procedere all'aggiornamento dell'ambiente di sicurezza, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2023.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul come procedere alla verifica dell'ambiente sicurezza clicca qui.](#)

3) TASSE E DIRITTI MARITTIMI - ALIQUOTE IN VIGORE TRA IL 1° FEBBRAIO 2023 E IL 31 GENNAIO 2024

Con un avviso del 20 gennaio 2023, l'Agenzia delle Dogane ha reso note le aliquote in vigore per **tasce e diritti marittimi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 ed il 31 gennaio 2024**, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1 commi 4 e 5 del **Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012**, riepilogate nelle seguenti due Tabelle:

- **Tabella A** - Valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste;
- **Tabella B** - Valida per i soli punti franchi del porto di Trieste.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato con le allegate Tabelle clicca qui.](#)

4) CONSAP - RICONOSCIMENTO PER L'ANNO 2022 DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA

Per l'anno 2022 è riconosciuta a CONSAP S.p.A. la quota di **euro 560.000,00**, a valere sui contributi di vigilanza dovuti all'IVASS e determinati ai sensi del Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **a copertura degli oneri per l'esercizio delle funzioni attribuite a CONSAP S.p.A.** e previste negli articoli 154 e 155 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto ministeriale 23 gennaio 2023**, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 26 gennaio 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 23 gennaio 2023 clicca qui.](#)

5) IL MERCATO DEL LAVORO - DATI E ANALISI - PUBBLICATO IL NUMERO DI GENNAIO 2023

È disponibile online la nota redatta congiuntamente dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, dalla **Banca d'Italia** e dall'**Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)** utilizzando due fonti informative complete e tempestive: le **Comunicazioni Obbligatorie** e le **Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**.

La prima base dati è aggiornata al 31 dicembre 2022, la seconda al 30 novembre 2022.

Come di consueto, i dati sono provvisori e soggetti a revisione.

LINK:

[Per consultare il testo integrale della nota di gennaio 2023 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... E' STATO PRESENTATO IL PROGETTO POLIS DI POSTE ITALIANE ... IL DIGITALE NEI PICCOLI COMUNI !

Il 30 gennaio 2023 è stato presentato alla Nuvola di Fuksas l'investimento da 1,2 miliardi che mira a creare un **nuovo front office nei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti**, facilitando il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Apriranno a marzo i primi 18 sportelli del progetto "**Polis - la Casa dei servizi digitali**" di Poste Italiane, che prevede di realizzare in 6.933 uffici postali, in Comuni con meno di 15mila abitanti, **uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici.**

Polis è un **progetto da 1,2 miliardi di euro**, finanziato con 800 milioni attraverso il piano complementare del PNRR e per altri 400 milioni da Poste Italiane.

Tra i servizi che saranno erogati:

- la richiesta di **carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici**, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell'Interno);
- la richiesta di **riemissione di codice fiscale**, estratto conto posizioni debitorie, **visura planimetrie catastali**, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall'Agenzia delle Entrate);
- **certificati giudiziari** (ministero della Giustizia);
- **Isee**, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps);
- rilascio patente nautica, **denuncia e richiesta duplicati patente** (ministero per le Infrastrutture).

Nei Comuni presso i quali saranno realizzati questi sportelli unici basterà recarsi presso l'ufficio postale per poter richiedere questi servizi.

Guardando ai numeri, negli uffici *Polis*, che diventeranno 1.500 entro la fine dell'anno, saranno installati 7.000 Atm Postamat, 4 mila postazioni per l'erogazione dei servizi pubblici, 500 *lockers* per la consegna dei pacchi.

Tra i primi 18 comuni nei quali sarà realizzato lo sportello unico ci sono Tolmezzo (Ud), Lamon (Bi), Calazicorte (LC), Gattico-Veruno (NO), Taggia (IM), Colechchio (PR), Alto Remo Terme (BO), Borgo a Mozzano (LU), Magione (PG), Cepagatti (PE), Macchiagodena (IS), Piedimonte Matese (CE), Bernalda (MT), Cetraro (CS), Aragona (AG).

Accanto agli uffici postali saranno poi allestiti anche 5 mila colonnine di ricarica per veicoli elettrici e 1000 spazi esterni per iniziative culturali.

Il progetto ha anche un'altra direttrice di sviluppo, dedicata agli **spazi di co-working**.

Poste ha messo a disposizione **250 siti in immobili di pregio** situati nel centro di medie e piccole città: la società investirà 200 milioni per questi spazi di lavoro, che saranno interconnessi tra le varie città.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito delle Poste italiane clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 22 al 31 Gennaio 2023)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 4 ottobre 2022, n. 209: Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 gennaio 2023: Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa. (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023). (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 29 dicembre 2022: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)